



Università degli Studi di Messina	
Prot. N.	17198
Del	17/03/2016
Tit./Cl.	VII/1 - Partenza
Decreti n.	634/2016

Università degli Studi di Messina

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTI** i principi costituzionali dettati dagli artt. 97, 1° e 3° comma, 3 e 51 della Costituzione;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, gli artt. 21-*octies* e 21-*nonies*;
- VISTO** il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTO** il D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.R. n.1775 del 3 luglio 2014, recante il Regolamento per il reclutamento del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Messina;
- VISTO** il D.D. n. 2215/2015 del 16/10/2015, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. - 4^a serie speciale, concorsi ed esami - n. 83 del 27/10/2015, con il quale è stata indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione, per n. 1 posto di cat. D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, per esperto nel settore legale e contenzioso, aumentabili fino a 3 posti in base agli esiti della procedura di mobilità;
- VISTO** il D.D. n. 2720/2015 del 01/12/2015 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice della predetta procedura selettiva;
- RILEVATO** che l'art. 24 del vigente regolamento di questo Ateneo per il reclutamento del personale dirigente e tecnico amministrativo rinvia, per quanto non espressamente disciplinato, alle norme generali in materia di accesso agli impieghi pubblici e in particolare al D.P.R. 487/94;
- VISTI** i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice ed in particolare il n. 1 (riunione preliminare) del 2 dicembre 2015, dal quale si evince la decisione della stessa, relativamente alla prima prova scritta, *di preparare un'unica traccia e di non procedere alla chiusura della busta*;
- VISTI** i verbali n. 2 del 2 dicembre 2015 e n. 3 del 3 dicembre 2015, dai quali si acquisisce che, entrambe le prove scritte, si sono svolte mediante la dettatura di una sola traccia non chiusa in busta sigillata;
- VISTO** l'articolo 11 del succitato D.P.R. n. 487/94 che, ai commi 2, 3 e 4, stabiliscono, in materia di svolgimento delle prove concorsuali, rispettivamente quanto segue: *"La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in una sede, ... Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione"; "Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario" e, infine, "All'ora stabilita per ciascuna prova, ... il presidente della commissione esaminatrice ... fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi ... contenente i temi, e ... fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere."*
- RILEVATO** che il lavoro della Commissione non è conforme al quadro normativo vigente;
- VISTA** la nota prot. n. 6409 del 02/02/2016 con la quale si è data comunicazione ai candidati partecipanti alla selezione succitata dell'avvio del procedimento di annullamento di un segmento del procedimento concorsuale;

VISTE le osservazioni formulate con nota prot. n. 1054 del 18/02/2016 dal Dott. Andrea Rasconà, candidato alla selezione, con le quali l'interessato sostiene che si potrebbe procedere all'annullamento delle prove soltanto nel caso in cui le violazioni siano in grado di produrre una reale lesione del principio di segretezza, che nel caso in questione sarebbe da escludere per le modalità concrete con cui si sono svolte le operazioni concorsuali.

Inoltre, a dire del citato candidato, è lo stesso Regolamento di Ateneo in materia a consentire alla Commissione di predisporre una sola traccia.

Infine, il medesimo ritiene che nel caso di specie non ricorra un interesse pubblico attuale e concreto all'annullamento degli atti per irregolarità delle prove scritte, dato che i concorrenti non hanno impugnato i relativi esiti con conseguente cristallizzazione degli stessi.

CONSIDERATO che la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni in ossequio a tali disposizioni è rappresentata da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti (Corte Costituzionale, 13 novembre 2009 n. 293);

RILEVATO che in base a costante giurisprudenza amministrativa le norme dettate dal D.P.R. 487 del 05/05/1994 e ss.mm.ii. sono da considerarsi cogenti e in rapporto ai principi costituzionali *"configurano regole di condotte tipizzate, riconducibili all'Amministrazione e ai candidati, che indefettibilmente vanno osservate nelle procedure concorsuali"*, la cui violazione comporta, *"un' illegittimità da pericolo astratto e presunto"*, senza la necessità di dimostrare in concreto il verificarsi della medesima (C. di S., Sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1928; C. di S., Sez. VI, 11 luglio 2013, n. 3747; TAR Campania Napoli del 27 gennaio 2004, n. 519);

CONSIDERATO che il richiamato D.P.R. 487/94, che in virtù del rinvio operato dall'art. 24 del vigente Regolamento di Ateneo in materia deve ritenersi interamente applicabile alla procedura che ci occupa, prevede la possibilità di ricorrere alla preparazione di una sola traccia soltanto nel caso in cui le prove di esame si svolgano contemporaneamente in più sedi e che il comma 4 dell'articolo 12 del richiamato Regolamento si riferisce a tale evenienza dettando solo disposizioni di dettaglio;

RITENUTO che per quanto sopra esposto devono ritenersi sussistenti le ragioni di interesse pubblico, avuto anche riguardo al breve tempo trascorso e alla posizione dei controinteressati non ancora cristallizzati in un atto conclusivo della selezione, all'annullamento dei verbali dal n. 1 del 2 dicembre 2015 al n. 9 del 22 dicembre 2015;

DECRETA

- Art. 1 -** Per i motivi espressi in premessa, sono annullati in autotutela, ai sensi degli artt. 21-*octies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli atti elaborati dalla Commissione esaminatrice, e precisamente i verbali dal n. 1 del 2 dicembre 2015 – riunione preliminare - al n. 9 del 22 dicembre 2015, in quanto, dagli stessi si evince, come esplicitato in preambolo, che la Commissione, nello svolgimento dei propri compiti, ha proceduto in maniera difforme con quanto disposto dall'articolo 11, comma 2 , 3 e 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
- Art. 2 -** Di confermare il bando di selezione di cui al D.D. n. 2215/2015 del 16/10/2015, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U.R.I. - 4^a serie speciale, concorsi ed esami - n. 83 del 27/10/2015.
- Art. 3 -** Di considerare valide le istanze già presentate nei termini e con le modalità previste dal bando medesimo, con l'avvertenza che l'Amministrazione può, comunque, disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti dal bando.
- Art. 4 -** Di annullare tutti gli atti successivi la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione di che trattasi.

- Art. 5 -** Il presente decreto prodotto in doppio originale viene registrato nel repertorio generale unico dell'Ateneo, un esemplare viene conferito alla Direzione Generale e l'altro è conservato nella serie dei decreti prodotti nell'anno 2016 dall'Unità Operativa "Procedure Selettive e Mobilità Esterna" del Dipartimento Amministrativo "Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane".
- Art. 6 -** Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvana Puglisi, – Unità Operativa Procedure selettive e mobilità esterna del Dipartimento Amministrativo – Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane – tel. 090/6768705 E-mail: puglisis@unime.it.

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Francesco DE DOMENICO)



